



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 12 del 01.02.2013

<b>Oggetto:</b>	D.L. n° 78/2010, convertito in Legge n° 122/2010 ar t. 6 – Vincoli di spesa - Determinazioni
-----------------	---

L'anno **Duemilatredici**, il giorno **uno** del mese di **Febbraio** regolarmente convocata per le ore **12.00** con appositi avvisi, in Tadasuni nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
<b>DELIGIA Livio</b>	Sindaco	X	
<b>CARTA Antioco</b>	Vice-Sindaco		X
<b>OPPO Francesco</b>	Assessore	X	
<b>DEMARTIS Marco</b>	Assessore	X	

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco **Livio Deligia**.

Verbalizza il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Livio Deligia - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che sulla presente deliberazione:

- il responsabile dell'ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il responsabile dell'ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole;*

**Vista** la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2012, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 02 del 13.04.2012;

**Visto** l'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, tra l'altro, che "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità....";

**Visto** il Comunicato del 3 gennaio 2013 del sito Ministeriale il quale riporta il testo del comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “*Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”.

**Visto** il D.L. n. 78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, il quale specifica ed elenca alcune tipologie di spese che gli Enti locali devono, obbligatoriamente, ridurre dall'anno 2011 in misura percentuale rispetto all'anno 2009 o addirittura eliminare;

**Visto** in particolare l'art. 6, il quale prevede i seguenti tagli:

commi dell'art.6	TIPOLOGIA DI SPESA	Riduzione disposta	Sanzioni
Comma 7	Studi e consulenze	80%	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	80%	
Comma 9	Sponsorizzazioni	100%	
Comma 12	Missioni	50%	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Formazione del personale	50%	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	20%	

**Preso atto che:**

- l'art. 6, comma 10 del suddetto D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge n. 122/2010, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purché siano rispettati i limiti complessivi di riduzione di spesa;
- l'art. 6 , comma 12, del DL n. 78/2010 stabilisce che per le spese per missioni, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato atto adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'Ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- l'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, prevede che il limite alla spesa può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere;

**Richiamate** le deliberazioni a Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 6/2005, nella quale vengono individuati i criteri in materia di incarichi per studi e consulenze e n. 7/2011, nella quale viene specificato di escludere dal computo della spesa per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici di soggetti pubblici e/o privati;

**Visto** inoltre il parere n. 1076/2010 con il quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia ha osservato che i limiti di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, in materia di pubblicità e di rappresentanza, non ricoprendono gli oneri sostenuti dalle amministrazioni per promuovere la conoscenza e le modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte per la collettività;

**Dato atto** che la concessione del patrocinio non sempre riveste veri e propri esborsi di natura monetaria, ma può tradursi anche nella concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del COSAP o dei diritti per le pubbliche affissioni e che la giurisprudenza civile nettamente distingue l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, configurandosi il primo come una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispondenti, così come specificato nella pronuncia della Corte di cassazione sez. III n. 5086 del 21/05/1998;

**Visto** il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia n. 163/2010 nel quale viene specificato che la sponsorizzazione sta ad indicare una forma di comunicazione pubblicitaria per cui un soggetto (spousee) si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività, il nome o un segno distintivo di altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale abbinamento si propone di incrementare la propria notorietà il proprio ritorno d'immagine verso il pubblico..... Ad essere vietati sarebbero gli accordi di patrocinio comportanti spese.....; resterebbero invece consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche direttamente o indirettamente, purchè tramite soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

**Visto** altresì il parere della Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 1075/2010 nel quale si precisa che la spesa per sponsorizzazione presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune in modo da promuoverne l'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative o attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune nell'interesse della collettività e in forma sussidiaria;

**Considerato** che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 23 maggio - 04 giugno 2012, chiarisce definitivamente che le limitazioni alle spese di formazione introdotte con il comma 13 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non sono applicabili puntualmente alle Regioni ed agli Enti Locali ma costituiscono solo norme di principio. Il parere della Consulta è conseguente al giudizio di legittimità costituzionale, per effetto dei ricorsi di alcune Regioni (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia) su tutti i vincoli introdotti dal citato art. 6 del D.L. n. 78/2010. Le disposizioni impugnate pongono una serie di restrizioni rilevanti sulle spese da sostenersi in materia di organi collegiali, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, consulenze e formazione. In particolare il vincolo inerente la formazione è contenuto nel richiamato comma 13 dell'art. 6 del D.L.n. 78/2010 che impone a decorrere dall'anno 2011 un limite di spesa non superiore al 50% di quanto sostenuto nell'anno 2009 per "le attività esclusivamente di formazione svolte dalle amministrazioni pubbliche".

Con detta sentenza la Corte Costituzionale ribadisce i propri precedenti orientamenti (sentenza n. 182/2011) ed afferma che il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre anche agli enti autonomi "per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari,vincoli alle politiche di bilancio, ma questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa". In sostanza la Corte afferma che le prescrizioni contenute nel richiamato art. 6 D.L. n. 78/2010 non operano in via diretta ma solo come disposizioni di principio, anche con riferimento agli enti locali.

Conseguentemente i Comuni, come le Regioni, dovranno determinare il limite di spesa complessivo che possono sostenere applicando le richiamate disposizioni dell'art. 6 D.L. n. 78/2010 al fine di poter modulare le singole voci secondo le rispettive esigenze.

Pertanto le spese di formazione del personale, che costituiscono peraltro un preciso vincolo contrattuale (art. 23 CCNL "Regioni - Autonomie Locali" dell'01.04.1999), non dovranno necessariamente essere contenute nei limiti del 50% (importo impegnato nel Conto del Bilancio dell'anno 2009) ma potranno essere sostenute valutando le reali esigenze dei dipendenti. Non sarà quindi più possibile negare la partecipazione agli eventi formativi adducendo la motivazione "non possiamo abbiam raggiunto il limite di spesa consentito" L'esortazione finale condivisa da tutte le OO.SS. di categoria, rivolta agli Amministratori Comunali, è pertanto quella di tagliare le consulenze ed investire nella formazione del personale dipendente.

**Viste** anche le disposizioni legislative della Regione Sardegna che con la L.R. n. 11 del 25/05/2012 all'[Art. 2 - Integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011 - comma 1 recita](#) "1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è aggiunta alla fine la frase "ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).", è stato eliminato il vincolo del taglio del 50% delle spese di formazione;

**Dato** atto che la presente deliberazione sarà oggetto di costante aggiornamento al fine di adempiere secondo le vigenti disposizioni in materia;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. **Di approvare** il prospetto contenente i limiti di spesa sostenibili nell'esercizio 2013 relativamente alle tipologie soggette alle riduzioni disposte dall'art. 6, commi 7,8,9,12,13 e 14 del DL 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010,-,
2. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore ai fini del monitoraggio delle spese in questione ed i conseguenti adempimenti;
3. **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con separata votazione con unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4, della D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Caria Pietro

### Pareri

#### AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.

Tadasuni 1 febbraio 2013

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Melas Franco Vellio

### Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 6 febbraio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Pietro Caria